



## Whistleblowing: disciplina organizzativa e procedurale

La Fondazione La Biennale di Venezia, sulla scorta dell'art. 1, comma 51 della legge 190/2012 – che introduce l'art. 54 *bis* nel d.lgs. 165/2001. (Testo unico sul lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione) – individua la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità riscontrate nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro da parte del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione.

Nonostante la procedura sia prevista per i dipendenti pubblici, la Fondazione ha inteso dare seguito a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e soprattutto dalle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" - parte IV - approvate dall'ANAC con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015. L'ANAC, nell'ambito del generale potere di indirizzo e di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le P.A., con l'approvazione di specifiche Linee Guida ha inteso adottare un atto di regolazione di portata generale con la finalità di fornire indicazioni in ordine alle misure che le P.A. e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono approntare per la tutela dei segnalanti di condotte illecite.

### **- Whistleblower e whistleblowing**

Con le norme sopra richiamate l'ordinamento italiano si arricchisce del principio – già presente nella cultura giuridica anglosassone - della tutela del dipendente che segnali fatti illeciti e malfunzionamenti di cui sia stato testimone nello svolgimento del proprio lavoro (c.d. whistleblower).

Il comportamento del whistleblower è tutelato dall'ordinamento in quanto persegue l'interesse pubblico del buon funzionamento della P.A. / Fondazione. Se non adeguatamente tutelato, il segnalante potrebbe omettere di effettuare la segnalazione per timore di subire misure discriminatorie o ritorsioni a suo danno.

La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico. Chi la effettua contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni



pregiudizievoli non solo per l'amministrazione di appartenenza, ma per l'interesse pubblico collettivo.

La segnalazione deve poter essere effettuata ad un'autorità o a un soggetto che abbia il potere di agire efficacemente al riguardo.

Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione e di gestione delle procedure volte a incentivare e a proteggere tali segnalazioni.

Attraverso le attività di whistleblowing si provvede concretamente alla tutela del segnalante.

#### **- Oggetto del whistleblowing**

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati e irregolarità a danno dell'interesse pubblico. **Le segnalazioni possono riguardare, ad esempio, comportamenti tenuti in violazione del Codice Etico, degli obblighi derivanti dal Codice Disciplinare del Contratto Integrativo Aziendale e dal CCNL vigente ed applicabile, violazioni delle procedure operative, delle disposizioni contenute nel Piano Triennale Anticorruzione e nel Modello organizzativo, azioni suscettibili di arrecare danni patrimoniali o danno all'immagine de La Biennale ed azioni che siano, anche indirettamente, pregiudizievoli per la Fondazione e per l'utenza in generale.** Il whistleblowing non riguarda invece le lamentele di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.

#### **- Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

Come previsto dalle già citate Linee Guida dell'ANAC, il soggetto che riceve le segnalazioni, individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e nel Servizio Risorse Umane di supporto al RPCT, garantisce la riservatezza del segnalante.

#### **- Contenuto della segnalazione**

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. In particolare la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- iscrizione al sistema di segnalazione;



- descrizione precisa del fatto;
- circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere il fatto segnalato;
- eventuali altri soggetti che possano riferire sul fatto oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza del fatto segnalato e ogni altra informazione che possa essere di utilità per il riscontro del fatto segnalato.

#### **- Soggetti che possono effettuare le segnalazioni**

I dipendenti de La Biennale di Venezia, i collaboratori, i consulenti e i fornitori che abbiano rapporti con la Biennale, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, qualora intendano segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Le segnalazioni di cui alla presente procedura devono essere effettuate attraverso la piattaforma informatica.

#### **- Sistema tecnologico informatico di gestione delle segnalazioni**

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema tecnologico-informatico che garantisce:

- a) la corretta identificazione dell'autore della segnalazione;
- b) l'invio della segnalazione attraverso un modulo precaricato e reso disponibile da La Biennale di Venezia, nel quale sono altresì specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione; detto modello garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed ad accertare la fondatezza di quanto segnalato;
- c) la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in



- modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei solo casi consentiti;
- d) la tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione;
  - e) la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
  - f) la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e degli eventuali soggetti segnalati e coinvolti;
  - g) le comunicazioni tra il Responsabile della corruzione ed il segnalante (identificato con codice sostitutivo di cui alla precedente lett. C), avvengono, nel rispetto della protezione e dell'anonimato di quest'ultimo, solo attraverso l'applicativo tecnologico-informatico;
  - h) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
  - i) la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati attraverso l'adozione di un protocollo sicuro "https";
  - j) di fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria o consentire al soggetto segnalante di verificare lo stato di avanzamento della pratica;
  - k) la conservazione a norma di legge dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione.

#### **- Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite**

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione; esso si sviluppa attraverso le seguenti principali fasi:

- a) il segnalante si accredita nell'applicativo tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni;
- b) il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile da La Biennale di Venezia all'interno dell'applicativo tecnologico-informatico e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo utile per i successivi accessi;



- c) la segnalazione arriva direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale la prende in carico per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, chiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele; in relazione al contenuto della segnalazione, effettua verifiche, indagini amministrative e accessi;
- d) il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Consiglio di Amministrazione, direttore della Direzione interessate, Ufficio Risorse Umane, Autorità Giudiziaria, Corte dei conti;
- e) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- f) il procedimento di gestione di dette segnalazioni dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, salvo sospensione dei termini per acquisizione documentazioni e/o indagini amministrative conseguenti ai fatti oggetto di segnalazione.

#### **- Verifica della fondatezza della segnalazione**

La gestione e la verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono di competenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento oltre all'adozione tempestiva dei provvedimenti di sua competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare, in presenza dei relativi presupposti.



### **- Tutela del segnalante**

E' assicurata la riservatezza della identità del segnalante in ogni fase della procedura e coloro che ricevono o sono coinvolti, anche se accidentalmente, nella gestione della segnalazione sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e in tal senso si intende integrato il Codice Etico e il Codice disciplinare de La Biennale di Venezia. Nell'eventuale procedimento disciplinare, a seguito di segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Tale circostanza, della quale sarà fornita adeguata motivazione nell'ambito del procedimento, sarà valutata dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e valutata attentamente in relazione all'accesso di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare. Nei suoi confronti non è consentita né tollerata alcuna misura discriminatoria o forma di ritorsione, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione a seguito di segnalazione ne dà notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutatane la fondatezza, assumerà le iniziative ritenute più adeguate.

### **- Responsabilità del segnalante**

La tutela del segnalante non può essere assicurata, e resta ferma la sua responsabilità, nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Allo stesso modo, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il segnalante sarà responsabile anche delle segnalazioni che siano infondate ed inoltrate con dolo o colpa grave.

Qualora, a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche al solo



La Biennale di Venezia

Arte  
Architettura  
Cinema  
Danza  
Musica  
Teatro  
Archivio Storico

scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante.

La Fondazione darà ampia diffusione dei contenuti del presente documento al proprio personale tramite il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili di sede o servizio.

Per eventuali segnalazioni accedere all'applicativo utilizzando il seguente link:  
<https://whistleblowing.labiennale.org>